



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito: “codice dei Beni Culturali”;

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**Visto** il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” a norma del quale, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 Il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della Cultura”;

**Visto** l’art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l’art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell’ interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

**Vista** la nota del Comune di Fermo del 31.01.2022 prot. n. 365 con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell’art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato “**Scuola Primaria Don Dino Mancini** situata a Fermo (FM) ” di seguito descritto, acquisito al ns. protocollo d’Ufficio il 31/01/2022 (prot. n. 353);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, ricevuto con nota prot. 2593 del 07/03/2022 dal quale si rileva **l’insussistenza dell’interesse storico - architettonico** del bene in esame, proponendo l’adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**Visto** il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: “L’immobile non riveste interesse archeologico diretto, pur in assenza di specifici riscontri documentari, è possibile presumere che l’area su cui venne realizzata la scuola fosse stata occupata durante l’età del Ferro dalla necropoli villanoviana di contrada Mossa (IX - IV o III secolo a.C.), che si estendeva lungo la parte più vicina alla città di viale Trento, da ambo i lati della strada. Ritrovamenti di tombe infatti sono stati fatti a partire dagli anni 30’ nel XX secolo durante la costruzione del limitrofo campo sportivo Recchioni e degli altri edifici abitativi. La parte meglio conosciuta della necropoli è stata individuata e indagata con



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

regolari campagne di scavo tra il 1968 e il 2000 in corrispondenza della zona a nord, sul lato opposto di viale Trento, in parte attualmente sottoposta a tutela per importante interesse archeologico. (G. BALDELLI 1996, "Fermo preromana: regesto e bibliografia dei rinvenimenti", in E. CATANI (a cura di), I beni culturali di Fermo e territorio, pp. 15-38; G. BALDELLI, F. ERBACCI, A. MONTALI 2003, Fermo (AP) in Picus XXIII, pp335-363). Si richiede pertanto che, nel caso di interventi di ristrutturazione o restauro, qualora si prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della scrivente Soprintendenza per le prescrizioni di competenza.

**Visto** il verbale n. 8 della Commissione del giorno 10/03/2022, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale dell'immobile "**Scuola Primaria Don Dino Mancini**" situata a Fermo (FM) Via Trento, 45, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### **Ritenuto che il bene:**

Denominazione	Scuola Primaria Don Dino Mancini
Comune	Fermo
Provincia	FM
Via	Trento, 45
Distinto al C.F.	Foglio 63 particelle n. 193
Proprietario	Comune di Fermo (FM)

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

#### **DELIBERA**

**Art. 1** il bene denominato "**Scuola Primaria Don Dino Mancini**" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** il bene, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO REGIONALE

**Dott. Carlo Russo**

DELIBERA n. 22 del 10.03.2022